

TRIBUNALE NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Liquidazione Giudiziale n. 86 /2026 - UNIVERSAL FARMA S.R.L.

Giudice delegato: Francesca Bellisario

Curatore: Avv. Giampaolo Franzese

Il Giudice delegato

visto il programma di liquidazione predisposto dal curatore, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla redazione dell'inventario ed in ogni caso di centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale (sentenza del 24/07/2026);

Premesso:

che il giudice delegato deve esclusivamente autorizzare i singoli atti esecutivi del programma di liquidazione quando siano allo stesso conformi, spettando l'approvazione del medesimo programma al Comitato dei Creditori,

ritenuto di dover provvedere in surroga, non essendo operante il Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 140, comma 4, CCII.

Considerato che:

quanto alle attività di liquidazione esse possono essere poste in essere secondo due modelli alternativi, la cui scelta è rimessa al curatore:

- il modello della vendita competitiva, che prevede la redazione dell'avviso di vendita da parte del curatore o l'affidamento dell'attività liquidatoria ad un delegato alle vendite o ad un soggetto specializzato, la comunicazione dell'aggiudicazione al giudice delegato ai sensi dell'art. 216 co. 9 C.C.I., entro cinque giorni, ai fini della decorrenza dei termini e l'esercizio dei poteri di cui all'art. 217 C.C.I., il successivo trasferimento del lotto aggiudicato nelle forme del codice civile, se del caso dinanzi ad un notaio;

- il modello della vendita secondo le forme del codice di procedura civile - salvo non lo escluda la natura dei beni di liquidare (es. complessi aziendali) - che prevede l'emissione dell'ordinanza di vendita (secondo i modelli disponibili presso la

cancelleria e/o l'addetto all'ufficio per il processo), l'aggiudicazione da parte del referente della procedura con comunicazione degli atti al giudice delegato (in caso di vendita telematica) o direttamente da parte del giudice delegato (in caso di vendita non telematica), il successivo trasferimento del lotto aggiudicato mediante emissione del decreto di trasferimento (con avviso al curatore che potrà reperire in cancelleria o tramite addetto all'ufficio del processo la documentazione da allegare e la bozza del d.d.t. da trasmettere al g.d.);

indipendentemente dal modello utilizzato occorre garantire: a) il rispetto dei principi generali di massima informazione e partecipazione degli interessati, efficienza ed economicità della procedura di liquidazione; b) la preventiva stima dei beni da realizzare, salvo per quelli di modesto valore; c) la pubblicazione dell'avviso o dell'ordinanza di vendita sul portale delle vendite almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva, con possibilità di riduzione su autorizzazione del giudice delegato solo in caso di assoluta urgenza; d) la validità di offerte di acquisto inferiori di non oltre un quarto il prezzo base d'asta, salvi i poteri sospensivi del giudice delegato ai sensi dell'art. 217 co. 1 C.C.I. nelle vendite competitive e quanto previsto dagli artt. 572 co. 2 e 573 co. 4 c.p.c. nelle vendite secondo il codice di rito.

Rilevato che nel caso in esame:

- il curatore ha inventariato giacenze di magazzino costituite da prodotti parafarmaceutici e un autocarro Fiat Ducato, dando atto dell'esistenza di offerte irrevocabili di acquisto rispettivamente pari ad euro 6.000,00 ed euro 1.000,00, assistite da cauzione;
- la modalità di liquidazione prospettata dal curatore, fondata sulla preventiva acquisizione di offerte irrevocabili da assumere quale prezzo base della procedura competitiva e sulla successiva apertura alla partecipazione di ulteriori offerenti mediante gara al rialzo, risulti coerente con la disciplina di cui agli artt. 213 e 216 CCII, in quanto idonea ad assicurare il confronto concorrenziale tra più interessati e il conseguimento del miglior risultato possibile per la massa dei creditori;
- la natura dei beni da liquidare, il modesto valore degli stessi, l'esistenza di concrete manifestazioni di interesse già pervenute e l'esigenza di evitare costi di custodia, trasferimento, stoccaggio e reiterati esperimenti di vendita giustificano il ricorso alle modalità operative indicate nel programma, le quali appaiono conformi ai criteri di economicità e speditezza che governano la liquidazione dell'attivo concorsuale;

P.Q.M.





Approva il programma di liquidazione in sostituzione del C.d.C. e autorizza la curatela all'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Avverte che appena vi sia disponibilità di somme sufficienti occorre procedere al pagamento delle spese anticipate dall'Erario o prenotate a debito.

Nola, 21/09/2026

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Francesca Bellisario

